



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

2011/0137(COD)

30.1.2012

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Relatore per parere (*): Josefa Andrés Barea

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

In un'economia globalizzata, la proprietà intellettuale è diventata un elemento essenziale della competitività europea. Tutelare la conoscenza significa tutelare gli investimenti europei nella ricerca, nell'innovazione e nell'occupazione. Al contempo, le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e i conseguenti scambi di merci contraffatte a livello mondiale rappresentano una crescente preoccupazione, sia in termini di ripercussioni economiche per l'industria europea che di rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Le statistiche¹ relative ai sequestri da parte delle autorità doganali registrati alle frontiere esterne dell'Unione mostrano un chiaro aumento delle spedizioni che potrebbero violare i DPI. Sebbene la mancanza di dati affidabili impedisca di valutare appieno la portata del problema, le statistiche sugli interventi doganali segnalano una tendenza crescente preoccupante, in particolare per quanto concerne i sequestri di pacchetti di piccole dimensioni inviati per posta o per corriere in seguito ad acquisti online. Nel 2010, il 69% circa degli articoli sequestrati nel traffico postale era costituito da medicinali.

Alle frontiere dell'Unione, le autorità doganali sono in prima linea e operano in una situazione privilegiata per contrastare la contraffazione e l'ingresso illegale di merci nell'Unione europea, garantendo al contempo la competitività dello spazio commerciale europeo. Dato che le norme e le pratiche doganali hanno un ruolo centrale per un'azione efficace, il relatore plaude alla proposta della Commissione per il riesame dell'attuale regolamento 1383/2003 sui controlli doganali, allo scopo di rafforzare il rispetto dei DPI, razionalizzando al contempo le procedure doganali.

La proposta fa parte di una strategia più ampia basata sull'economia della conoscenza presentata nella comunicazione "Europa 2020" e del piano d'azione delle dogane dell'Unione europea che intende contrastare le violazioni dei DPI per il periodo 2009-2012.

Proposte del relatore

Dato che le formalità doganali hanno ripercussioni dirette sugli scambi internazionali, è estremamente importante che le misure di controllo non ostacolino gli scambi legali. Oltre agli obiettivi generali che prevedono la semplificazione degli scambi, una garanzia contro gli abusi e una maggiore certezza giuridica, queste misure devono conformarsi agli impegni internazionali dell'Unione europea.

Queste sono alcune delle preoccupazioni alla base delle proposte formulate dal relatore della commissione per il commercio internazionale. Nel presente parere si vogliono sottolineare tre aspetti di particolare interesse per il commercio estero, ovvero le merci in transito, il commercio parallelo e la cooperazione internazionale.

Merchi in transito

¹ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/

Le questioni legate al transito meritano un'attenzione particolare. Il considerando 17 del nuovo progetto di regolamento che sostituisce il regolamento 1383/2003 fa riferimento a un aspetto molto particolare, ovvero l'importazione di medicinali generici. Il riferimento è dovuto a un problema ben noto legato al possesso di medicinali in transito, sulla base di presunte violazioni dei brevetti, e alle controversie che ne conseguono in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tra l'Unione europea da una parte e l'India e il Brasile dall'altra.

Il considerando 17 ribadisce in modo opportuno l'impegno dell'UE a favore di un accesso facilitato ai medicinali nei paesi in via di sviluppo e il proprio obbligo di garantire la libertà di transito, conformemente alle norme dell'OMC. Il considerando introduce maggiore chiarezza e certezza giuridica per le legittime parti interessate in merito al trattamento doganale "in particolare" dei medicinali che transitano semplicemente nell'UE ma che non sono destinati né rischiano di essere dirottati verso il mercato interno dell'Unione.

Nella proposta attuale, le autorità doganali, nel valutare il rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, devono tenere conto della "sostanziale probabilità di dirottamento" di tali merci nel mercato dell'Unione. Le dogane potranno sequestrare le merci in transito provenienti da paesi terzi solo qualora esistano prove sufficienti del fatto che tali merci non saranno dirottate illegalmente verso il mercato interno. Tuttavia, la proposta non fornisce orientamenti o criteri che consentano di interpretare l'intenzione di commercializzare le merci nell'UE. Il nuovo regolamento necessiterebbe di ulteriori chiarimenti al riguardo.

Inoltre, il nuovo regolamento dovrebbe consentire alle autorità doganali di sequestrare qualsiasi merce che si sospetta essere contraffatta, anche se in transito. Altrimenti, le merci illegali continueranno a entrare nel mercato dell'Unione europea in quanto ritenute "merci in transito" in base a false dichiarazioni d'origine e di destinazione, come segnalato dalle imprese interessate.

Non è mai stato previsto di applicare la garanzia della libertà di transito agli scambi illegali. Inoltre, i controlli non dovrebbero limitarsi ai casi in cui si sospetta un pericolo per la salute pubblica, qualunque sia la destinazione finale delle merci. I principi della prevenzione e della precauzione dovrebbero guidare l'operato delle autorità doganali. Sebbene il considerando 2 riconosca i rischi per la salute e la sicurezza della violazione dei DPI, il regolamento dovrebbe specificare che le autorità doganali dell'Unione possono sequestrare qualsiasi merce sospetta, anche in transito, qualora sussista il rischio concreto di un dirottamento verso il mercato dell'UE.

Piccole spedizioni

Dato che la lotta alla violazione dei DPI delle merci in transito rimane una sfida ardua per le autorità doganali degli Stati membri, si valuta positivamente l'obbligo di applicare, a livello dell'UE, la procedura semplificata che prevede la distruzione dei beni contraffatti senza che sia necessario stabilire ufficialmente l'esistenza di una violazione in sede giudiziaria. Questo aspetto può essere ritenuto un reale miglioramento in termini di riduzione dell'onere sia per i titolari dei diritti sia per le amministrazioni doganali, con possibili risultati a livello di semplificazione degli scambi.

Tali misure si applicano in particolare alle piccole spedizioni di merci sospette, in seguito a vendite su Internet e che entrano nel mercato dell'Unione mediante i servizi postali o le società di spedizione, tenendo conto del valore dei beni in violazione rispetto all'onere dei costi di magazzinaggio e della procedura giudiziaria.

Tuttavia, il concetto di "piccole spedizioni" e il termine procedurale previsto al riguardo meritano un ulteriore approfondimento. È importante altresì che le autorità doganali informino i titolari dei diritti di tutti i movimenti significativi delle piccole spedizioni di merce contraffatta, al fine di aiutarli a tracciare i percorsi e le tendenze della contraffazione.

Commercio parallelo

L'ulteriore estensione del campo di applicazione delle violazioni coperte dal progetto di regolamento è valutata positivamente. La competenza accordata alle autorità doganali dell'UE di sequestrare le importazioni parallele collocate sul mercato comunitario senza l'autorizzazione del titolare dei diritti dovrebbe portare a un maggiore rispetto dei DPI. Sebbene le autorità doganali siano in una posizione unica per controllare il commercio parallelo illecito, l'intercettazione delle "merci del mercato grigio" e la definizione delle violazioni effettive continuano a essere problematiche.

Infatti, il rischio di ostacolare gli scambi legittimi potrebbe aumentare. Al fine di evitare confische immotivate, i titolari dei diritti dovrebbero fornire alle dogane tutte le informazioni necessarie a consentire il sequestro delle importazioni parallele alla frontiera. L'estensione del campo di applicazione del regolamento dovrà essere integrata da congrue risorse e da un'adeguata formazione dei funzionari delle dogane.

Cooperazione internazionale

La lotta alla violazione dei DPI alle frontiere dell'UE deve essere combinata ad azioni mirate alla fonte per impedire l'esportazione di merci illecite verso l'Unione europea. A tale scopo, è necessaria una collaborazione con i paesi terzi e a livello internazionale, anche nell'ambito dell'OMC, dell'Organizzazione mondiale delle dogane e dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

La cooperazione doganale con i paesi d'origine e con gli altri paesi consumatori è già una realtà per l'UE, grazie a iniziative specifiche quali il piano d'azione UE-Cina sulla cooperazione doganale in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Malgrado il dialogo e gli sforzi realizzati in termini di cooperazione tecnica, scambio di dati, cooperazione con l'industria e progressi nella legislazione, manca un impatto reale. In realtà la Cina¹ continua a essere il principale luogo di origine delle merci che violano i DPI e giungono nell'UE. Nel 2010, l'85% degli articoli che infrangevano i DPI sequestrati dalle dogane dell'UE proveniva dalla Cina (con un aumento del 64% rispetto al 2009).

1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf

Sebbene la strategia dell'UE del 2004 che mirava a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi sia in fase di revisione e si attenda il nuovo programma FISCUS, il relatore ritiene che vi sia la chiara necessità di intensificare soprattutto la cooperazione tecnica, mirata e su misura in materia di DPI con i partner dell'UE, e in particolare con paesi prioritari come la Cina, al fine di garantire il massimo livello di protezione dei DPI per le imprese legittime e per i consumatori.

Occorre rafforzare ulteriormente la cooperazione operativa tra le dogane dell'UE e con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, nonché la cooperazione con l'industria. Inoltre, al momento di negoziare le disposizioni in materia di DPI negli accordi commerciali, l'UE dovrebbe fare il possibile per ottenere livelli di protezione identici a quelli in vigore sul suo territorio.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato e adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

Emendamento

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato e adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo. ***Per questo motivo i consumatori devono essere informati in modo esauriente sui rischi derivanti dall'acquisto di tali merci.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) *Se le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può* risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Emendamento

(11) **Può** risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Il transito attraverso il territorio doganale dell'Unione e la possibile distribuzione nel mercato interno di merci sospettate di essere imitazioni di prodotti protetti da marchi nell'Unione, copie di prodotti protetti nell'Unione dal diritto d'autore, o da diritti o disegni correlati, implicano perdite considerevoli per le imprese legittime dell'Unione e rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini. Le autorità doganali dovrebbero pertanto

essere autorizzate a controllare e trattenere in via cautelativa le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora si presuma che tali merci saranno distribuite nel mercato interno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Occorre considerare come prova dell'intenzione di commercializzare tali merci nell'Unione la loro eventuale vendita a un cliente dell'Unione, la proposta o la pubblicità rivolta ai consumatori dell'Unione a scopo di vendita o l'eventualità in cui dalla documentazione o dalla corrispondenza si evinca che tali merci devono essere distribuite nel mercato interno dell'Unione. Se la destinazione delle merci non è dichiarata, sebbene tale dichiarazione sia obbligatoria, o nel caso in cui i dati siano imprecisi o manchino le informazioni pertinenti che consentono di identificare il produttore o il distributore delle merci, non vi sia collaborazione con le autorità doganali o la documentazione dimostri l'intenzione di distribuire le merci nel mercato interno, il dichiarante o il proprietario delle merci hanno l'obbligo di provare che non vi è l'intenzione di vendere tali merci nell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quater) La lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione dovrebbe essere combinata con sforzi mirati alla fonte. Ciò necessita di una cooperazione sia con i paesi terzi sia a livello internazionale, in virtù della quale la Commissione e gli Stati membri dovrebbero stabilire il rispetto e la promozione di elevati standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine occorre sostenere l'inserimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli accordi commerciali, avviare una cooperazione tecnica, incoraggiare il dialogo in varie sedi internazionali, comunicare e scambiare informazioni, e progredire nella cooperazione operativa con i paesi terzi e i settori interessati.

Motivazione

La lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale e un'azione coordinata a livello internazionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quinquies) Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 69 dell'accordo TRIPS prevede che i membri dell'OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tale scambio di informazioni dovrebbe consentire il monitoraggio delle reti di trafficanti onde bloccare la produzione e

la distribuzione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale in una fase più precoce della catena di commercializzazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi, anche in materia di protezione dei dati.

Motivazione

A motivo del carattere internazionale della contraffazione e dell'estensione delle reti di contraffattori attraverso le frontiere, è fondamentale che le autorità doganali possano condividere e utilizzare informazioni, anche con i paesi terzi, al fine di monitorare le reti e gli itinerari utilizzati dai contraffattori.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 sexies) In linea con l'obiettivo dell'Unione di potenziare la cooperazione internazionale nella lotta alla contraffazione, alla pirateria e al commercio parallelo illecito di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di diritti registrati, il nuovo Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria ha un ruolo fondamentale nel fornire a tutte le autorità doganali degli Stati membri informazioni pertinenti e puntuali al fine di effettuare controlli adeguati sugli importatori e i distributori autorizzati di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale che operano nel mercato unico nonché sugli esportatori che si occupano dei mercati esteri. Tale ruolo potrebbe essere potenziato ulteriormente mediante la creazione di una banca dati elettronica dei prodotti e dei servizi autentici dell'Unione protetti da marchi, disegni e brevetti registrati, che potrebbe essere

messa a disposizione anche delle autorità doganali straniere che collaborano con l'Unione per migliorare la protezione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente regolamento si applica alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione, sulle quali gravano sospetti di violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, il trattamento delle merci in transito deve essere affrontato esplicitamente nel nuovo regolamento. Se sussiste un sospetto di violazione dei diritti conferiti dal diritto sostanziale sulla proprietà intellettuale dell'UE e degli Stati membri, e vi è un rischio concreto che la merce sia dirottata sul mercato interno durante il transito, le dogane possono legittimamente bloccare la merce.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell'Unione o di tale Stato membro;

a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell'Unione o di tale Stato membro ***o merci per cui si può escludere che siano oggetto di una simile azione, e che presentano evidenti rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori;***

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, immagini;

Emendamento

g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, **marcature quali codici a barre e** immagini;

Motivazione

Al fine di agevolare la tracciabilità delle importazioni parallele, i titolari dei diritti e i loro rappresentanti devono fornire alla dogana tutte le informazioni utili per l'identificazione dei prodotti genuini quali la marcatura e i distributori autorizzati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

Emendamento

i) tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, **quali i dati relativi ai distributori autorizzati;**

Motivazione

Al fine di agevolare la tracciabilità delle importazioni parallele, i titolari dei diritti e i loro rappresentanti devono fornire alla dogana tutte le informazioni utili per l'identificazione dei prodotti genuini quali la marcatura e i distributori autorizzati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Emendamento

3. Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, ***il richiedente informa al riguardo*** le autorità doganali, ***le quali*** non intervengono ***ulteriormente***. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Emendamento

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, ***il richiedente informa al riguardo*** le autorità doganali, ***le quali*** non intervengono ***ulteriormente***. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali

Fatte salve le salvaguardie del caso per la

protezione dei dati, la Commissione può decidere che le informazioni e i dati raccolti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, siano condivisi tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi e stabilire le condizioni di tale condivisione.

Motivazione

La cooperazione con i paesi terzi è fondamentale per contrastare la proliferazione degli scambi di merci che violano i DPI. Affinché tale cooperazione sia efficace, le autorità doganali dell'UE dovrebbero poter condividere informazioni e dati sulle violazioni dei DPI con i loro omologhi dei paesi terzi, in condizioni di riservatezza, e in presenza di rigorose garanzie di protezione dei dati.

PROCEDURA

Titolo	Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
Riferimenti	COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 7.6.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 7.6.2011
Commissioni associate - Annuncio in aula	17.11.2011
Esame in commissione	11.10.2011 20.12.2011
Approvazione	26.1.2012
Esito della votazione finale	+: 23 -: 4 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Carmen Fraga Estévez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Jutta Haug, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Jean Roatta, Inese Vaidere